

Sentenza N. 56/22
Reg. Gen. N. 100/22
Rep
CRON. 296/22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI ALATRI

Nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito ha deliberato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 100 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 30.06.2022 e vertente

TRA

in p. del l. r. p.t.

Con sede in Ceccano, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Cavour, 36, presso lo Studio dell'Avv. Dario Simonelli che la rappresenta e difende in virtù di delega conferita in calce al ricorso

OPPONENTE

E

PREFETTURA DI FROSINONE, in persona del Prefetto p.t.

Rappresentata dal

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa. Ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR_FRSPC 00015822 del 5.11.2021 e ordinanza-ingiunzione prot. n. W006431/2021 Area III/S.C.T. del 9.12.2021

Conclusioni in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.05.2022, la Società _____ con sede in Ceccano, in p. del l. r. p.t., proponeva opposizione innanzi il Giudice Onorario di Pace di Alatri, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR_FRSPC 00015822 del 5.11.2021 e n. W006431/2021 Area III/S.C.T. del 9.12.2021, emesse dalla Prefettura di Frosinone, per violazione dell'art. 218 comma 6° CdS (la prima) e art. 213 comma 8 CdS, 218 comma 6 CdS e 73 D.lgs. 150/11 (la seconda), quale proprietaria del veicolo Fiat _____, condotto da _____ con patente di guida scaduta.

Con ordinanza del 19.05.2022, depositata in pari data, il Giudice non sospendeva l'esecutività dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza di comparizione al 30.06.2022, ordinando all'autorità

che aveva emesso i provvedimenti impugnati, di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione.

Si costituiva parte opposta, sebbene non compariva all'udienza e chiedeva il rigetto del ricorso: parte opponente si riportava agli atti depositati chiedendone l'integrale accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione allo stato merita accoglimento. Parte opponente a sostegno contesta l'illegittimità della prima ordinanza per tardività della notifica, omessa motivazione per entrambe e carenza dei presupposti: nello specifico rappresenta di essere proprietaria del veicolo e di averlo noleggiato al Sig.

il quale le ha consegnato un documento di guida valido. A sostegno depositava copia del contratto di noleggio unitamente alla copia della patente. Orbene, l'art. 218 comma 6° CdS recita "Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa ...": nel caso che ci occupa, parte opponente quale proprietaria del veicolo, lo ha noleggiato previa richiesta della patente di guida, adottando, a parere di questo Giudice, i controlli a lei riservati, usando la diligenza necessaria. Si ritiene che solo il conducente del veicolo ha posto in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del veicolo (la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario, si pensi alla circolazione dello stesso senza la copertura assicurativa obbligatoria) ma a mezzo di una sua omissione (quella di circolare con patente sospesa) che non può essere addebitato al proprietario del veicolo alla luce dei sopraesposti principi, in quanto la responsabilità presuppone l'accertamento non solo di un'azione o una omissione (elemento oggettivo dell'illecito), ma anche di un comportamento cosciente e volontario doloso o colposo (elemento soggettivo dell'illecito). E sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo possono e debbono essere riferiti soltanto all'autore della violazione e non anche al proprietario (non conducente) del veicolo, il quale ha adottato le cautele a lui riservate, ovvero richiedere la patente di guida.

La legge stabilisce espressamente che "il giudice accoglie (deve accogliere) l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente" (art. 23, ult. comma, L. n. 689/81 poi trasfuso nel D.lgs. 150/11) e "responsabile della violazione" a parere di questo giudice, può essere soltanto il conducente del veicolo. Tali conclusioni inducono il Giudice ad accogliere l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR_FRSPC 00015822 del 5.11.2021 e n. W006431/2021 Area III/S.C.T. del 9.12.2021, emesse dalla Prefettura di Frosinone, nei soli confronti della Soc. . Si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Alatri, in persona della Dott.ssa Caterina Di Vito, pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR_FRSPC 00015822 del 5.11.2021 e n. W006431/2021 Area III/S.C.T. del 9.12.2021, emesse dalla Prefettura di Frosinone, a carico della Soc. _____ con sede in Ceccano, in p. del l. r. p.t., così decide:

- 1) Accoglie il ricorso;
- 2) Annulla il provvedimento impugnato;
- 3) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Alatri, il 30.06.2022

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Dott.ssa Caterina Di Vito

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALATRI
DEPOSITATO IL 7-8-2022
DA
II CANCELLIERE

Cancelliere
Stefania Ritarossi

